

Pagamenti. Operativo dal 1° gennaio l'incremento del valore dal 2,5 al 3 per cento

Il 2008 rivede il saggio leg

Ma la modifica non ha riflessi per gli interessi moratori

Guglielmo Saporito

Il saggio degli interessi legali aumenta di mezzo punto, dal 2,5 al 3%, come previsto dal decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 291 del 15 dicembre. Viene così integrato l'articolo 1282 del Codice civile, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. L'aumento del tasso legale avviene sulla base del rendimento annuo lordo di titoli di Stato di durata annuale, tenendo conto del tasso di inflazione. L'ultima modifica risale al dicembre 2003: da allora il saggio legale era rimasto immutato.

Il tasso di interesse riequilibra, di fatto, la contemporaneità tra le prestazioni. Diversa la finalità degli interessi risarcitori, che presuppongono un ritardo colpevole. Gli interessi compensativi sono - in mancanza di patto contrario - quantificati in misura pari al tasso legale. Gli interessi corrispettivi decorrono indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato

o ritardato pagamento.

Il decreto legislativo 231/2002 - attuando la direttiva 2000/35/Ce sulle transazioni commerciali - ha messo in ombra il concetto di saggio di interesse legale. Per ogni pagamento vi è oggi decorrenza automatica della mora dal giorno successivo a quello della scadenza del termine. Le transazioni com-

AGGIORNAMENTO

Decisivo il rendimento dei titoli di Stato
L'ultimo ritocco del tasso risale al dicembre del 2003

merciali interessate sono quelle tra imprese, nonché tra imprese e pubbliche amministrazioni. La previsione comunitaria altera i meccanismi codicistici: se prima si prevedeva un'apposita clausola contrattuale o comunque un intervento del creditore (messa in mora), ora gli interessi decorrono in modo automatico. Inoltre, varia anche l'individuazione

del termine di pagamento: se non è stabilito gli interessi decorrono: a) dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazioni dei servizi, nei casi in cui è antecedente o non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) dalla data della accettazione, o verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali.

Il saggio degli interessi legali perde così rilievo a favore del tasso di interessi per il creditore. Saggio che è pari a quello della Banca centrale europea aggiornato semestralmente, maggiorato di 7 punti percentuali: ora è 11,07% per il semestre luglio-dicembre 2007; era il 10,58% per gennaio-giugno 2007; il 9,83% tra luglio-dicembre 2006; il 9,25% per il semestre gennaio-giugno 2006.

Per le pubbliche amministrazioni il saggio legale è il male minore rispetto all'applicazione del Dlgs 231 del 9 ottobre 2002 e

dei termini di pagamento di 30 giorni, a pena di consistenti interessi: l'orientamento attuale è quello di dare prevalenza alla volontà dei contraenti qualora sia stabilito un termine di pagamento più lungo (Consiglio Stato 1863/2006).

Nel campo fiscale, il rilievo del saggio degli interessi legali rimane determinante ai fini del calcolo di incrementi: ad esempio, in tema di riscossione, la misura degli interessi applicabile ai tributi locali un tempo era fissa (7%) e determinata da singole leggi d'imposta (Dlgs 504/1992 per l'Ici; Dlgs 507/1993 per l'imposta di pubblicità, la tassa occupazione suolo e aree pubbliche e la tassa rifiuti). A partire dalla Finanziaria 2007 (articolo 1 comma 165) la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Se l'ente non determina il saggio, si applica l'interesse legale. L'istituto del saggio legale è quindi un punto di riferimento per tassi di tipo composto.